

la rateazione del pagamento in n. _____ rate mensili con decorrenza della 1^ rate a partire dal _____, (le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono l'ultimo giorno di ciascun mese), dichiarando di trovarsi attualmente in stato di grave disagio economico, per cui non è in grado di pagare i debiti in unica soluzione.

Dichiara inoltre:

1. di essere informato/a che in caso di mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione:
 - il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
 - l'importo residuo ancora dovuto, maggiorato delle eventuali commissioni di insoluto, è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione;
 - il carico non può più essere rateizzato;
2. la riscossione con rateazione è disciplinata dall'art. 1 commi da 784 a 815 della L. 160/2019 (Legge Stabilità 2020) e comporterà l'applicazione degli interessi al tasso legale, maturati giorno per giorno e calcolati da quando le somme sono divenute esigibili.
3. di essere a conoscenza che, ai sensi dell'art. 71 DPR 445/2000 la presente dichiarazione e gli eventuali allegati potranno essere oggetto di controllo di veridicità da parte del Comune di Copparo, in collaborazione con Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza e che, qualora dal controllo emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese e della documentazione presentata, ai sensi degli artt. 75 e 76 DPR 445/2000 il dichiarante viene in ogni caso segnalato alla competente Autorità Giudiziaria e decade dal beneficio eventualmente conseguito.

Data _____ Firma _____

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/03 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679) e s.m.i

L'Amministrazione informa, ai sensi dell'Art. 13 del D.Lgs 196/03, del GDPR (Regolamento UE 2016/679 e s.m.i., che **a)** il trattamento dei dati conferiti con la presente istanza sono finalizzati alla gestione del procedimento per il quale, la presente dichiarazione viene resa; **b)** il trattamento sarà effettuato con modalità informatizzate e/o cartacee; **c)** il conferimento dei dati è obbligatorio per l'espletamento dell'istruttoria e degli altri adempimenti procedurali; **d)** il mancato conferimento di alcuni dati richiesti comporta l'annullamento del procedimento per impossibilità a realizzare la necessaria istruttoria; **e)** il dichiarante può esercitare i diritti di cui agli artt. 7, 15,21,51 del Reg. 679/2016/UE (modifica, aggiornamento, cancellazione dei dati, ecc..) avendo come riferimento il responsabile del trattamento degli atti; **g)** il titolare del trattamento è il Comune di Copparo Via Roma, 28-44034 Copparo (Fe).

Data, _____

Firma _____

MODALITA' DI RICHIESTA DELLA **DILAZIONE DI PAGAMENTO** DI AVVISI DI ACCERTAMENTO ESECUTIVI PER TRIBUTI LOCALI

L'istanza di rateazione degli avvisi di accertamento esecutivi notificati al contribuente deve essere presentata al Settore Tributi/Entrate Unico Associato per i Comune di Copparo e Comune di Riva del Po c/o Comune di Copparo, entro il termine di presentazione del ricorso ovvero, per le entrate patrimoniali, entro 60 giorni dalla notifica.

Legge n. 160 del 27/12/2019 art. 1 commi da 796 a 802, Regolamento Generale delle Entrate Comunali, art. 24.

il funzionario responsabile del tributi, può concedere, su richiesta del contribuente che versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà economica, una rateizzazione del pagamento delle somme dovute da **attività di accertamento**;

a tal fine si definisce

situazione di obiettiva difficoltà.

Tutto ciò che comporta una diminuzione considerevole del reddito e può trovare causa in un momento di congiuntura economica generale negativa, nella difficoltà di mercato in cui versa la singola impresa, in calamità naturali riconoscibili ovvero negli elementi soggettivi di seguito indicati:

- lo stato di salute proprio o dei propri familiari;
- altra condizione documentabile che impedisca di svolgere la normale attività lavorativa;
- altra condizione economica sfavorevole, anch'essa documentabile, che non consenta l'assolvimento del debito accertato;

si stabilisce che il carattere temporaneo della situazione di difficoltà è riferito:

- per le imprese individuali e la società di persone, ai sei mesi precedenti alla presentazione della domanda;
- per le società di capitali, all'anno precedente alla presentazione della domanda;

lo stato di disagio si rileva con le seguenti situazioni:

se persona fisica o ditta individuale

- anziano con più di 70 anni titolare di sola pensione sociale o solo assegno minimo;
- disoccupato iscritto al collocamento;
- lavoratore non occupato in mobilità o cassa integrazione;
- inoccupato che ha perso l'indennità di cassa integrazione o mobilità nell'anno precedente;
- disabile con invalidità non inferiore al 75%;
- soggetto in cura presso comunità terapeutica;
- soggetto in stato di indigenza che usufruisce di assistenza sociale o alloggiativa, prestata dal comune;

a dimostrazione va allegata la seguente documentazione:

- certificato ISEE;
- certificazione mobilità/cassa integrazione;
- certificato disoccupazione;
- altra documentazione idonea a comprovare lo stato di disagio;

se società o enti con personalità giuridica

Società o enti in momentanea difficoltà economica con indice di liquidità inferiore a uno;

a dimostrazione va allegata la seguente documentazione:

- relazione economico-patrimoniale approvata dall'organo di controllo o dall'assemblea e relativa al periodo di riferimento;
- prospetto per la determinazione dell'indice di liquidità e dell'indice Alfa

Indice di liquidità: è l'indice comunemente utilizzato per stabilire la capacità di un'impresa di far fronte agli impegni finanziari di prossima scadenza con le proprie disponibilità economiche. Nell'ambito delle rateizzazioni ordinarie (piani concedibili fino a un massimo di 50 rate), se l'importo complessivo da rateizzare è superiore a 60 mila euro, le società attestano lo stato di difficoltà economica e, di conseguenza, accedono al beneficio della rateizzazione quando il valore dell'indice di liquidità, ricavato dalla situazione economico patrimoniale dell'azienda, è inferiore a 1. Il calcolo dell'indice di liquidità e la sua valenza costituiscono quindi la condizione per accedere alla dilazione.

Indice Alfa: è un parametro che viene utilizzato per determinare il numero delle rate concedibili alle imprese in caso di dilazioni ordinarie (piani concedibili fino a massimo di 50 rate), quando l'importo complessivo da rateizzare è superiore a 60 mila euro.

- visura camerale aggiornata;
- altra documentazione idonea a comprovare la momentanea difficoltà economica.

Il contribuente, al fine di ottenere la rateizzazione, deve presentare una richiesta motivata che attesti la propria situazione di temporanea e obiettiva difficoltà economica e prima dell'inizio delle procedure esecutive;

La rateizzazione viene così modulata:

presentazione istanza di rateizzazione al Settore Tributi/Entrate, su apposito modello messo a disposizione dall'Ufficio:

- a) fino a euro 200,00 nessuna rateizzazione;
- b) da euro 200,01 a euro 600,00 fino a tre rate mensili;
- c) da euro 600,01 a euro 3.000,00 da tre a dieci rate mensili;
- d) da euro 3.000,01 a euro 5.000,00 da dieci a venti rate mensili;
- e) da euro 5.000,01 a euro 20.000,00 da venti a trentasei rate mensili;
- f) per gli importi superiori a euro 20.000,01 da trentasette e fino a un massimo di cinquanta rate mensili. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono l'ultimo giorno di ciascun mese.

Il Funzionario Responsabile del tributo esamina l'istanza di rateizzazione presentata dal contribuente, in caso di accoglimento, emana un apposito provvedimento contenente il piano di rateazione.

A seguito della concessione della rateazione, le misure cautelari e esecutive saranno sospese per un periodo pari a quello della rateazione.

In caso di mancato pagamento dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateizzazione:

- il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione;
- l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione mediante la revoca della sospensione delle procedure esecutive;
- il carico non può più essere rateizzato.

Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano gli interessi al tasso legale, maturati giorno per giorno e calcolati da quanto le somme sono divenute esigibili.

ISTRUZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La richiesta di rateizzazione deve essere presentata al Settore/Tributi Entrate del Comune di Copparo, con una delle seguenti modalità:

- **Via posta:** all'indirizzo Comune di Copparo – Settore Tributi/Entrate Unico Associato-Via Roma, 28-44034 Copparo (Fe);
- **Sportello:** dal lunedì al venerdì dalle 09.00 alle 13.00 il giovedì dalle 15.00 alle 18.00- SOLO SU APPUNTAMENTO telefonando al numero 0532/864610.
- **Pec:** comune.copparo@cert.comune.copparo.fe.it